

È il principio affermato dalla corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria

Sanzioni doganali illegittime

Ci deve essere proporzionalità rispetto al tributo accertato

DI SARA ARMELLA
E TATIANA SALVI

Illegittime le sanzioni doganali previste dalla legge italiana se sproporzionate rispetto ai tributi accertati: il giudice tributario può annullare o rideterminare la sanzione contestata, se viola il principio di proporzionalità. È questo il principio affermato dalla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, con la sentenza 12 maggio 2023, n. 348, la quale ha chiarito che le sanzioni doganali devono essere proporzionate alla gravità della violazione e non eccedere quanto strettamente necessario ad assicurare il corretto adempimento del tributo. Anche se irrogate nella misura minima prevista dalla normativa italiana, le sanzioni possono, essere disapplicate o rideterminate dal giudice, in considerazione della prevalenza del principio europeo di proporzionalità. Tale principio impone, infatti, una specifica valutazione del caso concreto ed esclude la validità di una sanzione "minima", stabilita in via automatica e astratta dal legislatore. Il tema della proporzionalità assume un ruolo particolarmente rilevante in materia doganale.

Se, nel settore tributario, le penalità sono direttamente commisurate al tributo, in una misura percentuale, in ambito doganale è previsto, invece, un sistema sanzionatorio "a scaglioni", con la conseguenza che, secondo quanto previsto dall'articolo 303 del Testo unico delle leggi doganali (d.p.r. 43/1973), l'Agenzia delle dogane può applicare sanzioni che superano anche il 500 o il 600% dell'entità dei tributi accertati. Nel caso esaminato dalla Corte genovese, a fronte di una contestazione di maggiori diritti per circa 12 mila euro, l'Agenzia delle dogane ha irrogato una sanzione pari a € 31.103,00, applicando il discusso articolo 303 Tuld. Una penalità irragionevolmente alta, in quanto superiore al 250% dei diritti di confine accertati, anche in considerazione della natura meramente colposa dell'errore commesso dall'importatore. Con la sentenza in commento, la Corte tributaria ligure ha ribadito che la sanzione minima prevista dall'art. 303 Tuld si pone in contrasto con il principio di proporzionalità delle sanzioni, stabilito dall'art. 42 del Codice doganale dell'Unione europea (Reg. UE 952/2013), in forza del quale le sanzioni devono essere "effettive, proporzio-

nate e dissuasive". Sul punto, è ormai consolidato l'indirizzo della Corte di Giustizia europea, la quale ha chiarito che le sanzioni non devono eccedere quanto strettamente necessario per assicurare la corretta riscossione dei tributi e prevenire l'evasione. Anche la Corte di Cassazione ha più volte stabilito che la sanzione doganale deve essere parametrata alla gravità della violazione commessa e al coefficiente psicologico dell'autore, ossia il dolo o la colpa. La necessità di assicurare l'applicazione di una sanzione doganale proporzionata ai tributi accertati è uno dei temi al centro della legge delega per la riforma fiscale, approvata dal Consiglio dei ministri il 16 marzo scorso. Tra le principali novità, la legge delega prevede, infatti, una riscrittura delle sanzioni amministrative ispirata ai principi contenuti nell'art. 42 Cdu e, in particolare, alla proporzionalità delle penalità irrogate rispetto all'ammontare del tributo evaso, con l'inserimento di soglie di punibilità.



Il testo della decisione su www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi...

© Riproduzione riservata